

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1416 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2021

che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dal Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l'impatto del trasporto aereo sul clima.
- (2) Nel dicembre 2020 l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno raggiunto un accordo ⁽²⁾. Con decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio ⁽³⁾ l'Unione ha firmato l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'accordo), che ha approvato con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ⁽⁴⁾. L'accordo è stato applicato in via provvisoria fino all'entrata in vigore il 1º maggio 2021 ⁽⁵⁾. L'accordo prevede che ciascuna parte disponga di un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio che copra il trasporto aereo e che i voli dagli aerodromi situati nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) diretti verso gli aerodromi situati nel Regno Unito siano disciplinati dall'EU ETS. In applicazione dell'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in base alla quale gli Stati membri dovrebbero considerare ottemperati gli obblighi della direttiva stessa per quanto riguarda le emissioni prodotte da determinati voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE, si applica solo conformemente ai termini dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁽⁵⁾ Avviso relativo all'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2560).

